

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

6° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1995

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente BRAMBILLA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(379) RONCHI ed altri: Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale

(259) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 10, 11 e <i>passim</i>
BARATTA, ministro dell'ambiente	10, 14, 15
GIOVANELLI (Progr. Feder.)	13
MATTEIA (Misto)	11, 14
NAPOLI (CCD), relatore alla Commissione	10, 11, 12 e <i>passim</i>
RONCHI (Progr. Verdi-La Rete)	10, 12
SPECCHIA (AN)	15

I lavori hanno inizio alle ore 9,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(379) RONCHI ed altri: *Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale*

(259) GIOVANELLI ed altri: *Disciplina della valutazione di impatto ambientale*
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni legge nn. 379 e 259.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 6 aprile scorso.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 379-A, assunto come testo base.

Do lettura dell'articolo 1.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in recepimento ed attuazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, definisce i principi generali, le procedure e le norme-quadro per la preventiva e sistematica tutela dell'ambiente nei progetti aventi un prevedibile rilevante impatto sull'ambiente medesimo e nelle relative procedure di autorizzazione, approvazione o concessione.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali si attengono ad esse, ciascuna secondo il proprio ordinamento. I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

3. Fino alla emanazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di rispettiva competenza, di norme che si adeguino ai principi contenuti nella presente

legge, si applicano le disposizioni regionali e provinciali vigenti in quanto compatibili.

4. I progetti assoggettati a valutazione di impatto ambientale di rilevanza nazionale sono elencati all'allegato A alla presente legge e sono disciplinati dalle norme di cui al capo III della presente legge. I restanti progetti dell'allegato II della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, non inclusi nell'allegato A alla presente legge, sono di competenza regionale e sono disciplinati dalle norme di cui al capo IV della presente legge e dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 2 e dell'annesso Allegato A:

Art. 2.

(Oggetto della disciplina)

1. La valutazione di impatto ambientale ha lo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita umana, di mantenere la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, di salvaguardare la molteplicità delle specie, di promuovere l'uso delle risorse rinnovabili, di garantire l'uso plurimo delle risorse.

2. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale è obbligatorio e vincolante e deve intervenire prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, e comunque prima dell'inizio dei lavori. La procedura di approvazione definitiva del progetto non è sospesa dall'avvio del procedimento di valutazione d'impatto ambientale.

3. Sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità ed i procedimenti previsti dalla presente legge, i progetti di cui all'allegato A alla presente legge e quelli di cui all'allegato II alla direttiva 85/337/CEE, così come individuati ai sensi del comma 4 del presente articolo.

4. L'atto di indirizzo e coordinamento previsto dal comma 1 dell'articolo 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, fissa i criteri e le soglie limite superati i quali i progetti di competenza regionale sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale. Il Ministro dell'ambiente provvede ad informare la Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE.

5. Al di sotto delle soglie fissate dall'atto di indirizzo e di coordinamento di cui al comma 4 i progetti appartenenti alle tipologie progettuali di cui all'allegato II della direttiva 85/337/CEE, non comprese nell'allegato A alla presente legge, restano di competenza regionale e per esse la regione decide circa la necessità di procedere in ogni caso ad uno studio di valutazione di impatto ambientale.

6. Per la valutazione di impatto ambientale relativa a progetti direttamente destinati alla difesa nazionale si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente. In caso di mancato concerto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.

7. Non sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di manutenzione ordinaria.

8. In deroga alla presente legge, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, nella misura dello stretto necessario, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti ministeriali che dispongono gli interventi di cui al presente comma devono essere adottati di concerto col Ministro dell'ambiente o sottosegretario da lui delegato. Su tali interventi il Ministro dell'ambiente deve altresì assicurare:

a) la disponibilità per il pubblico delle informazioni rilevanti relative all'intervento ed alle ragioni della deroga;

b) la comunicazione alla Commissione delle Comunità europee, prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, dei motivi che giustificano le eventuali deroghe e delle informazioni di cui alla lettera a).

ALLEGATO A

(Articolo 2)

1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti del petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi;

2) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonché centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fossili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 KW di durata permanente termica);

3) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi;

4) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;

5) impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto; per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate;

6) impianti chimici integrati;

7) autostrade e strade extraurbane principali definite ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2.100 metri;

8) porti commerciali marittimi, nonchè vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1.350 tonnellate;

9) impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra;

10) dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 metri cubi, relative opere di trasporto delle acque e gli eventuali connessi impianti per la produzione di energia elettrica;

11) impianti di produzione di biossido di titanio di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;

12) interporti definiti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240;

13) interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano veneto di cui alla legge 29 novembre 1990, n. 380;

14) elettrodotti ad alta tensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1992;

15) prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

16) ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche;

17) costruzione di terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi e di sostanze pericolose;

18) sfruttamento minerario della piattaforma continentale;

19) realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto delle sostanze di cui al punto 17;

20) realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui al punto 17;

21) lavori finalizzati alla captazione di acque dal sottosuolo per quantità pari o superiori a 5 milioni di metri cubi per anno o nella quantità che sarà definita dall'atto di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 4;

22) sfruttamento minerario su larga scala, estrazione e trattamento *in loco* di minerali metallici e carbone;

23) grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici;

24) grandi impianti di estrazione di litoidi in ambiente fluviale così come saranno definiti dall'atto di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 4.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 alla fine aggiungere: «, di tutelare il paesaggio ed il patrimonio culturale, architettonico ed archeologico».

2.1

RONCHI, FALQUI

Al comma 2 sostituire da: «La procedura» fino alla fine del comma con: «L'iter autorizzativo del progetto non è sospeso dall'avvio della procedura di valutazione d'impatto ambientale».

2.20

IL GOVERNO

Al comma 3, allegato A, al punto 9, sostituire le parole: «eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi» con le parole: «smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi o pericolosi».

2.2

RONCHI, FALQUI

Al comma 3, allegato A, sostituire il punto 10 con i seguenti:

«10) Impianti destinati a trattenerne, regolare o accumulare le acque in modo durevole di altezza superiore a 15 metri o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 di metri cubi.

10-bis) Impianti destinati a trattenerne, regolare o accumulare le acque in modo durevole di altezza superiore a 10 metri o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 metri cubi posti a servizio di grandi derivazioni d'acqua.

10-ter) Le opere e gli interventi di cui all'articolo 17, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36».

2.23

IL GOVERNO

Al comma 3, all'allegato A, punto 10 sostituire le parole: «10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 metri cubi» con le seguenti: «15 metri e di capacità superiore a 500.000 metri cubi».

2.8

BRICCARELLO, MATTEJA

Al comma 3, all'allegato A, punto 10, sostituire le parole: «10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 metri cubi» con le seguenti: «15 metri e di capacità superiore a 500.000 metri cubi».

2.10

GRIPPALDI

Al comma 3, allegato A, punto 10, sopprimere le seguenti parole: «, relative opere di trasporto delle acque».

2.7

BRICCARELLO, MATTEJA

Al comma 3, allegato A, punto 10, sopprimere le seguenti parole: «, relative opere di trasporto delle acque».

2.9

GRIPPALDI

Al punto 21) ed al punto 24), sostituire le parole: «dall'atto di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 4» con le seguenti: «dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 17 comma 3».

2.24

IL RELATORE

Al comma 3, allegato A, alla fine, aggiungere:

«24-bis. Grandi eventi sportivi, grandi manifestazioni culturali, sociali ed economiche che comportano rilevanti interventi edilizi e sulla viabilità, così come saranno definiti dall'atto di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 4;

24-ter. Grandi progetti di risanamento delle situazioni di degrado ambientale o delle aree industriali da delocalizzare, così come saranno definiti dall'atto di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 4».

2.3

RONCHI, FALQUI

Al comma 4, primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole:
«, individuando procedure semplificate ed idonei criteri di esclusione per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata realizzati da imprese agricole e artigiane».

2.5

BRICCARELLO, MATTEJA

Al comma 4, primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole:
«, individuando procedure semplificate ed idonei criteri di esclusione per progetti di dimensioni, ridotte o durata limitata realizzati da imprese agricole e artigiane».

2.11

GRIPPALDI

Al comma 4, primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole:
«, individuando procedure semplificate ed idonei criteri di esclusione per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata realizzati da imprese agricole».

2.4

BRICCARELLO, MATTEJA

Al comma 4, aggiungere dopo le parole: «vengono fissati» le parole:
«le soglie limite dei progetti delle opere e degli impianti di cui all'Allegato A della presente legge, da sottoporre a valutazione d'impatto ambientale, nonché le categorie e le soglie limite dei progetti delle opere e degli impianti, di rilevante impatto ambientale, di cui all'Allegato II della direttiva 85/337/CEE, da assoggettare a valutazione di impatto ambientale».

2.12

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire la parola: «restano» con la seguente: «sono».

2.13

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «di valutazione» con la seguente: «semplificato».

2.14

IL RELATORE

Al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, individuando procedure semplificate ed idonei criteri di esclusione per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata realizzati da imprese agricole».

2.6

BRICCARELLO, MATTEJA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La valutazione d'impatto ambientale non si applica a progetti direttamente destinati alla difesa nazionale».

2.21

IL GOVERNO

Sostituire il comma 7 con il seguente: «Sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di ampliamento e ristrutturazione di opere e di impianti che comportino modifiche sostanziali dell'impatto ambientale».

2.16

IL RELATORE

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di ampliamento e ristrutturazione di opere e di impianti che comportino modifiche sostanziali dell'impatto ambientale. Con decreto del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la determinazione dei progetti di ampliamento e ristrutturazione di opere e di impianti che comportino modifiche sostanziali dell'impatto ambientale».

2.15

IL RELATORE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri».

2.22

IL GOVERNO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Restano escluse dalla valutazione di impatto ambientale, anche di competenza regionale, le seguenti categorie di progetti:

1) centrali termoelettriche con potenza termica pari o inferiore a 10 MW;

- 2) centrali idroelettriche che non comportino la realizzazione delle opere di cui al numero 10 dell'allegato A;
- 3) esplorazione superficiale e ricerca geotermica su qualsiasi area;
- 4) coltivazione e produzione da risorse geotermiche in aree per le quali sia tuttora vigente il titolo minerario;
- 5) centrali eoliche;
- 6) centrali fotovoltaiche;
- 7) opere annesse alla realizzazione delle centrali di cui ai punti precedenti ivi compresi gli elettrodotti di interconnessione con la rete purchè di lunghezza inferiore a 15 km;
- 8) elettrodotti fino a 15 km o con tensione nominale di esercizio uguale o inferiore a 100 kv;
- 9) impianti di trasformazione dell'energia elettrica».

2.18

IL RELATORE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le opere funzionalmente connesse alla realizzazione di un impianto sono soggette alla disciplina di valutazione di impatto ambientale stabilita per l'impatto medesimo».

2.19

IL RELATORE

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«8-bis. Con decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono emanate norme regolamentari che, nel rispetto dei principi della legislazione vigente, integrino la disciplina di cui alla presente legge con quella urbanistica e con quelle contenenti norme per autorizzare la costruzione e l'esercizio delle opere, semplificando e coordinando le varie procedure, e prevedendo termini perentori di novanta giorni entro i quali ciascuna autorità dovrà adottare gli atti procedimentali di propria competenza trascorsi i quali gli atti stessi si intendono adottati in senso favorevole. Per le opere pubbliche o di interesse generale le norme regolamentari di cui sopra debbono prevedere in particolare:

a) in caso di pareri mancanti, negativi o discordanti, anche riguardanti aspetti non attinenti l'ambiente, la decisione viene rimessa ad un'apposita conferenza dei servizi convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri;

b) il provvedimento autorizzativo finale assume valore di dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare, ha effetto di variante del piano regolatore (comunale, portuale o industriale) e sostituisce la concessione edilizia comunale.

8-ter. Per i progetti da assoggettare a valutazione d'impatto ambientale relativi alle centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL si continuano ad applicare le norme di cui all'Allegato IV al DPCM 27 dicembre 1988».

2.17

IL RELATORE

Stante l'assenza dei proponenti, sono dichiarati decaduti gli emendamenti 2.10, 2.7, 2.5 e 2.4.

RONCHI. L'emendamento 2.1 tende a coordinare il testo dell'articolo 2, comma 1, con i contenuti dell'annesso Allegato A, introducendo, allo stesso comma 1 dell'articolo in esame, la previsione relativa alla tutela del paesaggio e del patrimonio culturale, architettonico ed archeologico.

Con l'emendamento 2.2 si propone, invece, ai fini di una migliore formulazione tecnica del testo, di sostituire, al comma 3, allegato A, al punto 9, le parole: «eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi» con le altre: «smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi o pericolosi». Infatti, la direttiva 85/337/CEE fa riferimento proprio ai rifiuti pericolosi.

Ritiro, infine, l'emendamento 2.3.

BARATTA, *ministro dell'ambiente*. Con l'emendamento 2.20 si propone di sostituire il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2, che recita: «La procedura di approvazione definitiva del progetto non è sospesa dall'avvio del procedimento di valutazione d'impatto ambientale», con il seguente: «L'iter autorizzativo del progetto non è sospeso dall'avvio della procedura di valutazione d'impatto ambientale». Si tratta, cioè, di chiarire il testo, che potrebbe, diversamente, risultare contraddittorio.

L'emendamento 2.23 è di natura tecnica e tende ad un adeguamento della sopravvenuta normativa sulle dighe, uniformando le competenze statali in materia.

L'emendamento 2.21 tende a sostituire il comma 6 dell'articolo 2 con il seguente: «La valutazione d'impatto ambientale non si applica a progetti direttamente destinati alla difesa nazionale». Si tratta di una modifica richiesta dal Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della direttiva 85/337/CEE.

L'emendamento 2.22, infine, tende ad inserire, dopo il comma 8 dell'articolo 2, il seguente ulteriore comma: «Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri». Tale emendamento è motivato dall'opportunità di ripristinare il ricorso alla più alta sede di Governo nella composizione di eventuali contrasti.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dovrei dichiarare decaduti gli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.11.

NAPOLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, li faccio miei. Si tratta, peraltro, di emendamenti di carattere esplicativo.

L'emendamento 2.24 è di natura tecnica e tende a sostituire, al punto 21) e al punto 24) dell'Allegato A, le parole: «dall'atto di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 4» con le altre: «dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 17, comma 3». Si tratta, in sostanza, della rettifica di un riferimento normativo.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.12, la definizione del campo di applicazione della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale deve essere aderente a quanto previsto dalla direttiva 85/337/CEE. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare valori di soglia limite per quanto concerne i progetti delle opere e degli impianti indicati nell'Allegato A del disegno di legge (che contiene i progetti elencati nell'Allegato I della direttiva CEE, nonché altri progetti che risultano già disciplinati nel nostro paese sotto il profilo dell'impatto ambientale). Spetta, altresì, agli Stati membri individuare le categorie e i valori delle soglie limite dei progetti delle opere e degli impianti elencati nell'Allegato II della direttiva comunitaria e di rilevante impatto ambientale.

Il problema è che quando abbiamo formulato questo emendamento effettivamente si guardava al vecchio testo, che poi abbiamo modificato. Se questa specificazione dovesse essere comunque utile per capire l'ambito di applicazione della norma, credo sarebbe opportuno approvare l'emendamento. Se invece si ritiene che esso possa riferirsi esclusivamente al testo-base del precedente esame in sede referente, non ho alcun problema a ritirarlo.

PRESIDENTE. S'intende allora ritirato l'emendamento 2.12.

NAPOLI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 2.13 è soltanto un chiarimento, con la sostituzione della parola «restano» alla parola «sono».

Per quanto riguarda poi l'emendamento 2.14, all'articolo 2, comma 5, alla fine si dice: «...restano di competenza regionale e per esse la regione decide circa la necessità di procedere in ogni caso ad uno studio di valutazione di impatto ambientale». Sostituendo le parole «di valutazione» con «semplificato» si farebbe appunto riferimento ad uno studio semplificato. Si tratta di tentare di semplificare quanto più possibile le procedure e di snellirle, perchè non sempre ci siamo riusciti. In questo caso, dire «semplificato» vuol dire fare in modo che questa procedura diventi quanto più semplice possibile anche sul piano dell'elaborazione. Questo emendamento non muta assolutamente nulla per quanto concerne lo studio di valutazione, ma credo che quest'ultimo debba essere semplificato. L'emendamento quindi non ha soltanto una valenza formale, ma anche sostanziale e quindi lo mantengo in vita e lo sostengo.

MATTEJA. L'emendamento 2.6 ha lo scopo di evitare che tutti i progetti di piccole dimensioni finiscano nella considerazione generale.

NAPOLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, do lettura dell'emendamento 2.15.

Aggiungere, alla fine del comma 7, le seguenti parole: «Sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di ampliamento e ristrutturazione di opere e di impianti che comportino modifiche sostanziali dell'impatto ambientale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la determinazione dei progetti di ampliamento e ristrutturazione di opere e di impianti che comportino modifiche sostanziali dell'impatto ambientale».

La motivazione della presentazione di questo emendamento si può facilmente spiegare. L'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina sulla valutazione di impatto ambientale dei progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria e degli interventi di mero ripristino discende direttamente dai contenuti della direttiva comunitaria 85/337. Ciò che è necessario specificare è che, oltre ai progetti di nuove opere, sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale progetti di ampliamento e ristrutturazione di opere e di impianti che comportino modifiche sostanziali dell'impatto ambientale. A mio parere, la definizione di questa categoria di progetti dovrebbe essere realizzata con successiva decretazione.

Credo sia opportuno, subito dopo aver chiarito il concetto di non assoggettamento della manutenzione ordinaria, fare nel testo della legge questa ulteriore precisazione, perchè altrimenti un grande impianto obsoleto potrebbe essere ampliato senza sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale in quanto si tratterebbe di impianto già esistente.

L'emendamento 2.16 è uguale alla prima parte dell'emendamento 2.15.

RONCHI. Il comma 6 dell'articolo 7 prevede una procedura diversa da quella indicata nell'emendamento del relatore.

NAPOLI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 2.15 riguarda quei progetti che comportano modifiche sostanziali dell'impatto ambientale. Se esso sarà approvato, il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dovrà definire i criteri per la determinazione dei progetti di ampliamento e ristrutturazione di opere e di impianti che comportino modifiche sostanziali dell'impatto ambientale. Invece, per quanto riguarda il comma 6 dell'articolo 7, si può dire che, in pratica, tutto ciò che in esso non è espressamente indicato non riguarda modifiche sostanziali della valutazione dell'impatto ambientale.

RONCHI. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono già stati esclusi dalla direttiva comunitaria dall'ambito di applicazione della disciplina sulla VIA, alla quale sono invece sottoposti i progetti che comportino modifiche sostanziali dell'impatto ambientale. L'aggiunta da lei proposta mi sembra quindi inutile. Le faccio questa osservazione solo per motivi di coerenza del testo.

NAPOLI, *relatore alla Commissione*. Il comma 7 dell'articolo 2, che stabilisce che non sono assoggettati alla procedura di valutazione

dell'impatto ambientale i progetti di manutenzione ordinaria, recepisce le previsioni al riguardo contenute nella direttiva 85/337/CEE; poichè la valutazione dell'impatto ambientale riguarda i progetti e non i piani, se ne deve precisare il significato nell'ambito di questo concetto urbanistico.

GIOVANELLI. Tutto ruota intorno ai concetti di modifica sostanziale e di modifica non sostanziale. È una tautologia.

NAPOLI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 2.18 individua le categorie di progetti che restano escluse dalla valutazione di impatto ambientale, anche di competenza regionale. L'emendamento 2.19, invece, è di carattere esplicativo; con esso si propone che le opere funzionalmente connesse alla realizzazione di un impianto siano soggette alla disciplina di valutazione di impatto ambientale stabilita per l'impianto medesimo.

L'emendamento 2.17, infine, reca alcune norme di carattere tecnico per l'applicazione della legge.

Esprimerò ora il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 2.

L'emendamento 2.1, presentato dai senatori Ronchi e Falqui, è esplicativo delle finalità della legge. Esprimo quindi parere favorevole.

Sull'emendamento 2.20 del Governo sono d'accordo, anche se mi sembra che il termine «procedura» non sia esplicativo.

Con l'emendamento 2.2, non solo viene aggiunto l'aggettivo «pericolosi», ma viene anche cambiato il termine «eliminazione» in «smaltimento». Credo non vi siano grandi differenze, però lascio la decisione al ragionamento anche dei colleghi, perchè non è esattamente la stessa cosa dire «eliminazione» o «smaltimento». Infatti, «eliminazione dei rifiuti» significa anche trasportarli, depositarli in discarica, eccetera, quindi seguire un certo tipo di procedura. Dal punto di vista etimologico non è la stessa cosa utilizzare un termine o l'altro. Pertanto, sull'aggiunta del termine «pericolosi» sono d'accordo, mentre sulla sostituzione della parola «eliminazione» con «smaltimento» vorrei sentire il parere del Governo. In linea generale sono comunque favorevole.

Circa l'emendamento 2.23, devo dire che, quando prima ho tenuto in vita gli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.11, presentati dai senatori Briccarello e Grippaldi, facevo riferimento proprio a questo emendamento del Governo. Quegli emendamenti rappresentano infatti una parte dell'emendamento del Governo, con la differenza dei riferimenti. Ad esempio, l'emendamento 2.8 parla di un vaso superiore a 500.000 metri cubi laddove quello del Governo fa riferimento ad un vaso superiore a 1.000.000 di metri cubi; parla di un'altezza superiore ai 15 metri, mentre quello del Governo si riferisce ad un'altezza superiore a 10 metri. È quindi evidente che, se dovessimo approvare questo emendamento presentato dal Governo, diventerebbe automatico che i successivi emendamenti non avrebbero più valore, in quanto sarebbero inclusi nel punto 10 dell'emendamento 2.23.

L'emendamento 2.8, ad esempio, che è rimasto in vita in quanto l'ho fatto mio, diventerebbe inutile nel momento in cui fosse approvato il 2.23. Ovviamente, se non dovesse essere approvato il 2.23, il parere su questo emendamento sarebbe favorevole. Lo stesso discorso vale per

l'emendamento 2.9 del senatore Grippaldi. Anche in merito a quanto previsto da questo emendamento, occorre considerare che l'emendamento 2.23 del Governo, nel punto 10-bis, fa riferimento ad impianti «posti a servizio di grandi derivazioni d'acqua». Anche se la terminologia è diversa, ci si riferisce in realtà alla stessa cosa. Pertanto, mantengo in vita l'emendamento 2.9 solo in via subordinata, qualora non dovesse essere approvato l'emendamento del Governo.

Sull'emendamento 2.11, che ho fatto mio, vorrei comunque formulare un rilievo. Infatti, quando ci troviamo da un punto di vista legislativo di fronte a termini come «ridotto», «ampio», «largo», «stretto», eccetera, senza precisazione ulteriore, ho sempre il dubbio che si possano aprire problemi di tipo interpretativo o giuridico. Avrei voluto chiedere ai presentatori dell'emendamento che cosa si intende per «dimensioni ridotte o durata limitata». La mia aggiunta di firma permane, ma ritengo sia opportuno ragionarci sopra in termini di discussione.

Credo sia poi possibile ritirare l'emendamento 2.6, che è uguale all'emendamento 2.11.

Condivido in pieno invece l'emendamento 2.21 del Governo, perchè ci eravamo già posti il problema per quanto riguarda i «progetti direttamente destinati alla difesa nazionale». Peraltro, ritroveremo un problema analogo nell'esaminare l'articolo 15, in cui però il riferimento è al Ministero per gli affari esteri. È evidente che una procedura che entra in conflitto con determinati problemi, con interessi diversi, deve avere delle eccezioni; condivido quindi l'emendamento 2.21 che esclude l'applicazione della valutazione di impatto ambientale per particolari progetti destinati alla difesa nazionale.

Sull'emendamento 2.22 del Governo ho una sola perplessità, signor Ministro, e lo dico con molta franchezza. Credo infatti che, quando si individua un meccanismo per cui un Ministro possa bloccare una determinata procedura, ci troviamo sempre di fronte al rischio di dovere rivedere tutto. Con la dizione proposta, la mia preoccupazione è che i tempi possano diventare lunghi allorquando le carte devono girare tra Ministeri e tra Ministri. Non sono sfavorevole all'emendamento, ma temo un allungamento dei tempi, se non ci dovesse essere accordo. Si potrebbe temporizzare la procedura, prevedendo ad esempio che il Consiglio dei Ministri si esprima entro 30 giorni.

MATTEJA. Ritiro l'emendamento 2.6.

BARATTA, *ministro dell'ambiente*. La Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale è perfettamente libera di fare un rapporto sapendo che non le compete la valutazione finale di tipo generale. Il fatto che esista questo tipo di soluzione dal punto di vista politico, lascia alla Commissione tutta la sua autonomia, che credo sia importante abbia. Le controversie sono tra Ministri, non all'interno della Commissione.

Per quanto riguarda gli eventuali ritardi, ci possono essere laddove il Ministro dell'ambiente dica di no rispetto ad un altro Ministro che invece abbia detto di sì.

Circa il termine proposto, mette conto ricordare che l'ordine del giorno del Consiglio dei ministri compete al Presidente del Consiglio.

NAPOLI, *relatore alla Commissione*. La mia preoccupazione è che si blocchi un determinato progetto, vada in mano alla Presidenza del Consiglio che a quel punto potrebbe porre blocchi di vario tipo.

SPECCHIA. Alla fine la valutazione potrebbe non servire a niente perchè interviene la decisione politica. Noi siamo assolutamente contrari.

NAPOLI, *relatore alla Commissione*. Corriamo il rischio che tutto ciò che viene fatto dall'organo tecnico debba passare al Consiglio dei ministri, dove poi si blocca tutto!

BARATTA, *ministro dell'ambiente*. Mi permetto di insistere per il testo originario dell'emendamento perchè questo è proprio il modo in cui si separano i problemi e le responsabilità. Infatti, così si può salvaguardare il sistema istruttorio tecnico-scientifico della Commissione, che rimarrebbe libera nei suoi giudizi. Da una procedura di valutazione d'impatto ambientale possono emergere problemi che non riguardano l'opera e l'impatto ambientale in senso stretto ma, ad esempio, l'esistenza di alternative.

A quel punto, la risoluzione del problema che si pone in presenza di opere da giudicare con riferimento all'assoluta indispensabilità, ancorchè con un certo impatto ambientale, all'utilità complessiva, alla ricerca di una soluzione alternativa e alla destinazione di fondi è da ricercarsi in sede politica. In presenza di un diniego, il Governo attiva una procedura di decisione su una soluzione alternativa. La Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale non è chiamata a risolvere questi problemi, ma a pronunciarsi sui progetti. Eventuali controversie tra responsabili di Dicasteri devono essere composte nella sede istituzionale propria, che è quella del Consiglio dei ministri.

NAPOLI, *relatore alla Commissione*. Le argomentazioni del ministro Baratta sono giuste; tuttavia, permangono le mie perplessità circa l'emendamento 2.22. Pertanto, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. In considerazione del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, non facendosi osservazioni, rinvio il seguito della discussione congiunta alla seduta pomeridiana.

I lavori terminano alle ore 10,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE

